



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 38 del 13 marzo 2025

Oggetto:

D.lgs 285/92. Divieti e limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle isole del Giglio e Giannutri.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Visto l'art. 33 comma 1 della legge n. 177/2024 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attribuendo al Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ed i Comuni interessati, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di Giunta comunale del Comune di Isola del Giglio del 30 dicembre 2024, n. 87 concernente il divieto di afflusso e di circolazione nelle Isole del Giglio e di Giannutri per i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto AOOGR/AD-Prot. 0085992 del 06/02/2025, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione dell'atto di regolamentazione dei flussi veicolari in questione;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

DECRETA:

1. Dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025 sono vietati l'afflusso, lo sbarco e la circolazione nell'Isola del Giglio di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa, ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale;
2. Dal 2 agosto 2025 al 24 agosto 2025 sono vietati l'afflusso, lo sbarco e la circolazione nell'Isola del Giglio di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola stessa, comprendendo nel divieto i veicoli delle persone dimoranti, ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio;
3. Dal 28 marzo 2025 al 1° novembre 2025 sono vietati l'afflusso, lo sbarco e la circolazione nell'Isola di Giannutri di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola stessa, comprendendo nel divieto i veicoli delle persone dimoranti, ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;
4. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui al punto 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
 - a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

b) veicoli, i cui proprietari non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno, con il loro veicolo, almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'Isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull'Isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno), nonché le date di arrivo e di partenza;

c) veicoli con targa estera;

d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'Isola del Giglio;

e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

f) veicoli al servizio di persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana od estera.

5. Per l'Isola di Giannutri, nel periodo di cui al punto 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio ed adibiti a pubblica utilità”.

b) veicoli al servizio di persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana od estera;

c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U. ed al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

d) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, al trasporto di gasolio per centrale elettrica, nonché veicoli commerciali, limitatamente ad una giornata lavorativa.

6. Al Comune di Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco;

7. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020;

8. Di raccomandare al Comune dell'Isola del Giglio l'espletamento di un servizio informativo alla popolazione e a tutti i Comuni dell'entroterra, verificando con quest'ultimi e con la Provincia di Grosseto eventuali criticità connesse al periodo estivo nelle aree di sosta e di accessibilità al porto di Porto Santo Stefano nel Comune di Monte Argentario;

9. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima Legge Regionale.

Il Presidente

EUGENIO GIANI

La Dirigente

MARIANNA BIGIARINI

Il direttore

ENRICO BECATTINI